

Decreto Ministeriale 26 aprile 2011 n. 167
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2011 n. 224

Stipula di convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri – art. 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale "I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

VISTO l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.266;

VISTO il D.M. 22 settembre 2010, n.17, recante disposizioni in relazione ai "Requisiti necessari dei corsi di studio";

adotta

il seguente decreto:

Articolo 1

(Convenzioni per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso altro ateneo)

1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune le università possono stipulare convenzioni per consentire ai professori e ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri.
2. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi in relazione al medesimo professore o ricercatore.
3. Le convenzioni non possono riguardare professori o ricercatori la cui presenza nell'organico dell'università di appartenenza è indispensabile ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270.
4. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n.270.
5. Le convenzioni si intendono automaticamente risolte nel caso di revoca da parte del professore o ricercatore interessato del proprio accordo a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'ateneo diverso da quello di appartenenza ovvero nel caso in cui il professore o ricercatore interessato eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. La risoluzione delle convenzioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

7. Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del medesimo professore o ricercatore né avviate procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Articolo 2 **(Oggetto delle convenzioni)**

1. Le convenzioni stabiliscono con l'accordo espresso del professore o ricercatore interessato:
 - a) le modalità di ripartizione dell'impegno annuo del professore o ricercatore definito figurativamente secondo le modalità previste dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avendo cura di specificare gli incarichi didattici da svolgere presso ciascuno dei due atenei;
 - b) le modalità di ripartizione tra i due atenei degli oneri stipendiali salvo il caso in cui l'attività di didattica e di ricerca sia totalmente svolta presso l'altro ateneo che in tal caso provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali;
 - c) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta ai sensi del comma 1 per i fini di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La convenzione attesta altresì che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio.

Articolo 3 **(Riconoscimento delle attività di didattica e ricerca ed elettorato)**

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, i professori e i ricercatori incardinati presso atenei italiani sono conteggiati in proporzione all'attività didattica svolta in ciascuno dei due atenei. I docenti di atenei stranieri possono essere conteggiati esclusivamente in relazione alla stipula di convenzioni con atenei italiani per l'istituzione di corsi interateneo finalizzati al rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.
2. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del professore o ricercatore interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno dei due atenei.
3. Qualora l'attività del professore o ricercatore sia svolta totalmente presso università diversa da quella di appartenenza, il professore o il ricercatore esercita il diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale università.

Articolo 4 **(Norme finali)**

1. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca.
2. Ai fini della determinazione del limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli oneri stipendiali derivanti dalle convenzioni continuano ad essere conteggiati in capo all'ateneo di appartenenza del professore o ricercatore. A tal fine copia delle convenzioni è trasmessa al Ministero.
3. Le convenzioni definiscono le modalità di copertura assicurativa di legge degli interessati, nonché gli obblighi degli stessi in relazione al rispetto delle norme vigenti riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.
Registrato alla Corte dei Conti in data 26 luglio 2011, Reg. 10, foglio 144

Roma, 26 aprile 2011

IL MINISTRO
(f.to Mariastella Gelmini)